



## Circolare informativa n. 14 del 10 maggio 2022

### MISURE ANTIEVASIONE: DAL 30 GIUGNO 2022 SANZIONI PER CHI RIFIUTA PAGAMENTI CON POS

L'art. 18 del D.L. n. 34/2022 anticipa al **30 giugno 2022** le sanzioni comminabili a imprese e professionisti che rifiutino **pagamenti elettronici, di qualsiasi importo.**

Non sono previste eccezioni in ambito sanzionatorio.

La sanzione amministrativa pecuniaria ammonta a **30 euro per ciascuna transazione, aumentata del 4% del valore della transazione** per la quale sia stato rifiutato l'accettazione del pagamento con carte.

Sono fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

#### AGEVOLAZIONI FISCALI

Per coloro che:

1. **garantiscono la tracciabilità di TUTTI i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro**
2. documentano le operazioni mediante fattura elettronica e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi

**il termine di accertamento ai fini iva e ai fini dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo sono ridotti di due anni** (tradotto, significa, ad esempio, che l'avviso d'accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in luogo dell'ordinario 31 dicembre del 5<sup>^</sup> anno successivo).

La tracciabilità del pagamento è garantita se effettuata attraverso carte di credito o debito, bonifico bancario o postale, assegni circolari, bancari o postali non trasferibili.

La sussistenza dei requisiti va comunicata nel quadro RS del modello Unico.

\* \* \*

Per gli esercenti imprese o arti e professioni

- con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro
- i quali **per TUTTE le operazioni attive e passive** effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano **esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante**,

**le sanzioni amministrative** (sulla dichiarazione dei redditi, irap e iva, oltre quelle relative alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette iva), **sono ridotte alla metà.**

Nel modello Unico e nella dichiarazione IVA vanno indicati gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito.

## CREDITI D'IMPOSTA "POS"

### CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI BANCARIE

Secondo l'art. 22, co. 1ter del D.L. n. 124/2019:

- agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superiori a 400.000 euro;
- che adottano
  - a) strumenti di pagamento elettronico collegati agli apparecchi (= Registratori Telematici) che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
  - b) sistemi di pagamento evoluti, ossia strumenti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi,
- in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese **nei confronti di consumatori finali (= privati)** spetta un **credito d'imposta pari al 100%** (in luogo del precedente 30%) per le **commissioni bancarie maturate dal 1<sup>o</sup> luglio 2021 al 30 giugno 2022**.

Il credito d'imposta:

- spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)

Codice tributo: 6916

### CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO O L'UTILIZZO DI STRUMENTI CHE CONSENTONO FORME DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Secondo l'art. 22bis, co. 1, del D.L. n. 124/2019, agli esercenti attività di impresa, arte o professione:

- che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali
- che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

spetta un **credito d'imposta**, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Il credito d'imposta spetta, **nel limite massimo di spesa di 160 euro** per soggetto, nelle seguenti misure:

- a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta:

- spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)

**CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO O L'UTILIZZO  
DI STRUMENTI EVOLUTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO  
CHE CONSENTONO ANCHE LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI  
CORRISPETTIVI**

Secondo l'art. 22bis, co. 3, del D.L. n. 124/2019, agli esercenti attività di impresa, arte o professione:

- che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali
- che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi

spetta un **credito d'imposta**, nel **limite massimo di spesa di 320 euro** per soggetto, nelle seguenti misure:

- a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta:

- spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, del tuir)